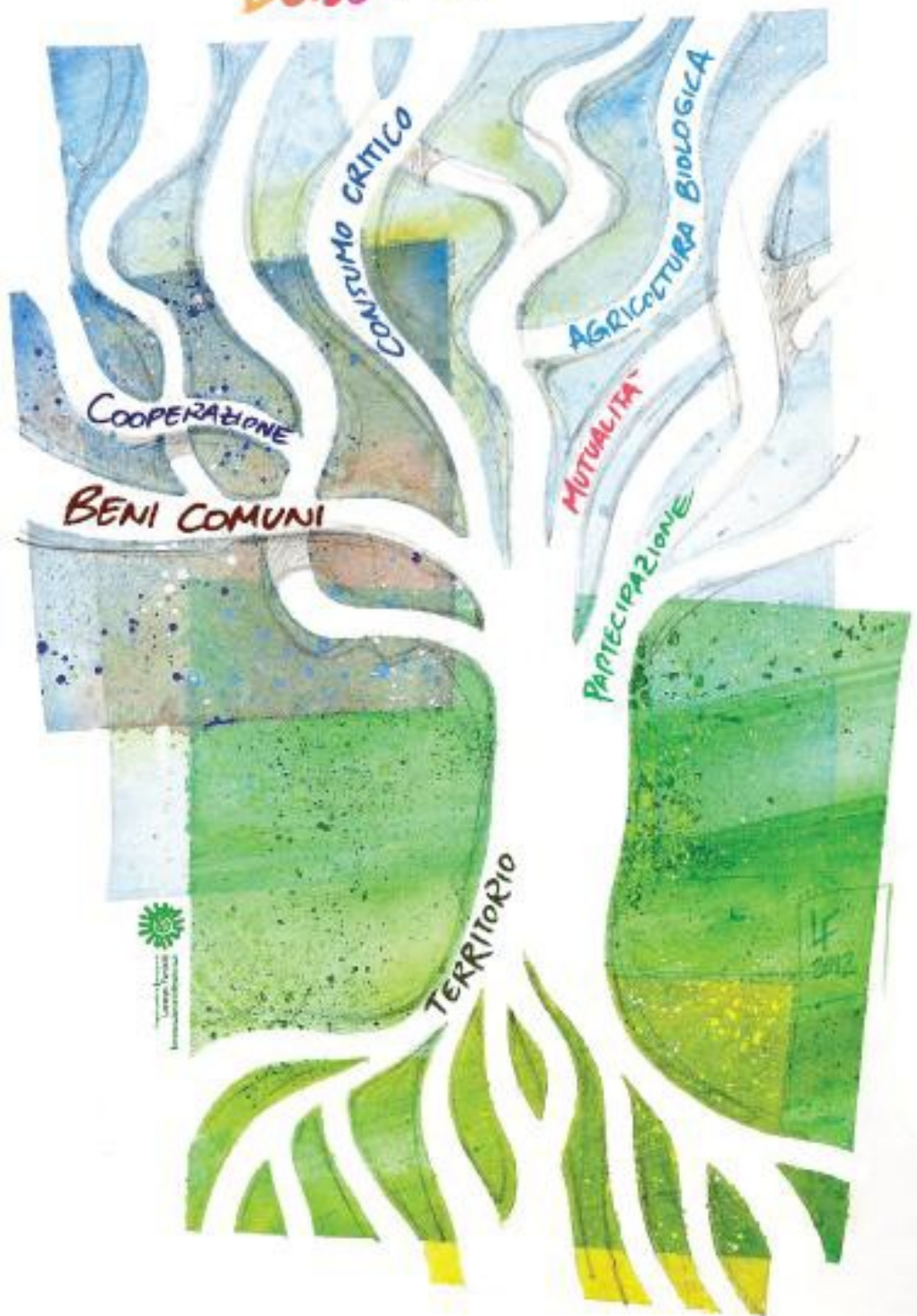


Associazione Verso il DES Basso Garda



Costituzione - Denominazione –
Sede

Art. 1.

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Verso il DES Basso Garda" con sede in Desenzano del Garda.

L'ente prevede l'integrazione automatica dell'acronimo E.T.S. nella denominazione sociale dalla data dell'iscrizione al RUNTS.

Associazione Verso il DES del Basso Garda potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera assembleare.

La durata della Associazione Verso il DES del Basso Garda, nel seguito denominata Associazione, è illimitata.

Finalità e attività

Art. 2.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi allo scopo di promuovere l'economia solidale e, così facendo, contribuire alla creazione di un distretto di economia solidale nel territorio del Basso Garda e delle Colline Moreniche.

Si intendono quali finalità dell'associazione:

- a. valorizzare relazioni di tipo cooperativo;
- b. valorizzare la dimensione locale;
- c. diffondere i valori di giustizia e sostenibilità sociale, in particolare nei seguenti ambiti:
 - Lavoro,
 - Mercato,
 - Finanza e Risparmio,
- d. promuovere concretamente la sostenibilità ecologica, e la salvaguardia del territorio del Basso Garda e delle Colline Moreniche in particolare, in tutte le attività dell'Associazione.

Con economia solidale si intende un'economia rispettosa dell'uomo e dell'ambiente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, fanno parte dell'economia solidale l'agricoltura biologica, il commercio equo e solidale, la cooperazione sociale e quella internazionale, le energie rinnovabili ed il risparmio energetico, il turismo responsabile nel sud del mondo e quello dolce locale, la finanza etica, l'educazione ambientale ed i prodotti a basso impatto ambientale.

Con Distretto di Economia Solidale si intende uno spazio economico dove le diverse realtà dell'economia solidale si mettono in rete creando spazi di mercato, di cooperazione, di scambio, di condivisione, di mutualità, finalizzati al benessere di tutti.

L'associazione si ispira alla carta dei principi della RES nazionale e, in particolare alla Carta dei Principi condivisa dai soci della Associazione.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, così come espressamente previsto dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettera e).

Art. 3. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

1. perseguire i principi espressi nella "carta dei principi condivisi", e promuoverne la diffusione;
2. promuovere la realizzazione e supportare lo sviluppo di un distretto di economia solidale (DES) del territorio Basso Garda e Colline Moreniche, attraverso un percorso partecipato e democratico;
3. sperimentare modi di conduzione dei processi il più possibile collaborativi ed inclusivi, dove le regole di ispirazione democratica siano il livello minimo da rispettare e vengano perseguite e applicate norme di ordine giuridicamente superiore che garantiscano il maggior consenso e la maggiore partecipazione possibile dei soggetti coinvolti;
4. promuovere consulenze e servizi utili allo sviluppo del distretto di economia solidale agli enti pubblici interessati e ad ogni altro soggetto associativo presente sul territorio;
5. promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosa dell'uomo e dell'ambiente, ed al "giusto prezzo" (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore);

6. fare acquisti collettivi, consumo e distribuzione - esclusivamente ai propri associati e senza applicazione di alcun ricarico, secondo quanto dispone l'art 1, comma 266 L n. 244/2007 - di:
 - prodotti alimentari freschi o trasformati, provenienti da agricoltura biologica e biodinamica ed eventualmente da coltivazioni sviluppate nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e del lavoro dell'uomo (es. "commercio equo e solidale", "terre liberate dalla mafia", ecc.);
 - prodotti non alimentari derivanti da cicli di produzione rispettosi dell'ambiente, delle risorse, del lavoro e comunque in sintonia con gli ideali dell'associazione espressi nel presente Statuto;
 - servizi vari che perseguono finalità analoghe ed in sintonia con gli ideali dell'associazione espressi nel presente Statuto;
7. promuovere stili di vita e di consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati sulla sobrietà e sulla consapevolezza delle scelte, e centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso;
8. promuovere e sperimentare strumenti per facilitare l'accesso ai beni e servizi solidali;
9. sviluppare, facilitare e mantenere viva e aperta una rete locale di relazioni tra i vari soggetti dell'economia solidale, che costituisca motivo di conoscenza reciproca e punto di incontro più ampio possibile tra consumatori e produttori;
10. promuovere la diffusione della conoscenza delle realtà dell'economia solidale, in particolare locali:
 - offrendo servizi di promozione e di comunicazione, attraverso strumenti propri o media esistenti;
 - organizzando incontri tematici e di presentazione in modo diffuso sul territorio;
 - mediante pubblicazioni, materiali e proposte editoriali periodiche e non;
 - tramite sportelli informativi e luoghi di riferimento specifici;
 - organizzando o partecipando a manifestazioni fieristiche;
11. promuovere attività di formazione ed approfondimento sui temi dell'economia solidale;
12. promuovere la creazione di gruppi di acquisto solidale (GAS) tramite percorsi di formazione sul consumo consapevole e sull'ecologia domestica;
13. promuovere la conversione di aziende agricole del territorio dalla agricoltura convenzionale a quella biologica;
14. promuovere percorsi per la definizione di criteri di certificazione partecipata;
15. promuovere la sensibilizzazione e coinvolgere le istituzioni locali, le organizzazioni e le scuole del territorio sui temi dello sviluppo locale e solidale;
16. promuovere lo sviluppo sul territorio di orti collettivi;
17. coordinarsi con le altre attività già svolte sul territorio, fungendo dove possibile da catalizzatore e collettore delle proposte già presenti ovvero partecipare a progetti già avviati e che si ispirano ai principi espressi nella carta della Associazione.
18. Effettuare o promuovere ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2.

Tutte le attività dell'Associazione si configurano al servizio della rete dei soggetti coinvolti e coinvolgibili titolari delle attività proprie tipiche del Distretto di Economia Solidale in divenire. L'Associazione non intende sostituirsi ai GAS o agli attori economici del territorio, quanto fornire agli stessi adeguati servizi e supporto per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui all'art. 2 e, più in generale, ispirati alla Carta dei Principi condivisi.

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà :

1. tra l'altro svolgere attività differenti da quelle di interesse generale individuate nel art. 5 D.Lgs. 117/2017 purché assumano un carattere strumentale o secondario nel pieno rispetto da quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e i relativi provvedimenti attuativi.
2. aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 5. Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri Enti Associativi che ne condividano le finalità e gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione al Consiglio Direttivo, di apposita domanda scritta da

parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali rielezioni debbono essere motivate per iscritto.

Sono soci coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione ed i principi espressi nella "carta dei principi condivisi", si impegnano per realizzarle e versano la quota sociale prevista per l'anno di adesione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche e gli altri Enti Associativi sono rappresentate dal Legale Rappresentante, ovvero da persona che lo stesso potrà di volta in volta designare.

Diritti e doveri dei soci

Art. 6. L'adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere senza oneri, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le eventuali prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può instaurare rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Il socio ha diritto in qualsiasi momento di richiedere l'accesso agli atti della Associazione. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei costi delle stesse da parte del richiedente.

Art. 7. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro espressione per iscritto di volontà di recesso;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti comportamenti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 8. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci, (nel seguito Assemblea);
- b. il Consiglio Direttivo (nel seguito C.D.);
- c. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Assemblea dei soci

Art. 9. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e regolarmente associati da almeno tre mesi. L'Assemblea viene convocata dal C.D., almeno due volte l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del rendiconto preventivo e del programma delle attività per l'anno successivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal C.D. quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (art. 20 2° comma codice civile). L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il C.D. si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima ed entro i 5 giorni successivi.

Le convocazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono inviate a tutti i soci a cura del C.D. con avviso scritto

spedito almeno cinque giorni prima della data fissata, oppure a mezzo posta elettronica (indicata dall'associato all'atto della iscrizione), oppure sull'eventuale organo di stampa o sito internet dell'Associazione con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 10. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio, ad esclusione dei componenti del C.D. e dell'eventuale C.R.C., può essere latore di massimo una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, favorendo il consenso unanime degli intervenuti.

Art. 12. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Prima della votazione l'Assemblea decide in ordine al numero di preferenze che possono essere indicate sulla scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- approva il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 14. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, che dovranno essere dettagliate in sede di convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un numero massimo di 11 membri, nominati dall'Assemblea tra i soci aventi diritto; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nei processi di composizione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea favorisce la rappresentatività delle varie categorie della base associativa.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto oppure a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata e di regola almeno quattro volte all'anno e ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, favorendo il consenso unanime degli intervenuti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo può revocare;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo può revocare;
- nomina il tesoriere e lo può revocare;
- nomina il segretario e lo può revocare;
- decide in ordine alla quota associativa annuale;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.

Art. 18. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che restano in carica fino alla successiva Assemblea. Il C.D. indice elezioni suppletive per i membri da sostituire nei casi in cui non vi sia una graduatoria dei non eletti, ovvero se la prima Assemblea successiva alla surroga, non conferma le nomine dei sostituti.

Il Presidente

Art. 19. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha l'uso della firma sociale e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e non può restare in carica oltre il secondo mandato consecutivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Il presidente garantisce la pubblicità degli atti.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 20. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo in occasione della nomina.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Segretario

Art. 21. Il Segretario è il responsabile dell'aggiornamento del libro soci, secondo le indicazioni del consiglio direttivo, nonché della custodia dello stesso e del libro dei verbali.

Di norma il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, salvo che queste non individuino di volta in volta al loro interno altro soggetto cui delegare tale incombenza.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 22. L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del C.D., alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da 3 componenti della Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e la Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri incompatibile con la carica di Consigliere.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna. Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri, devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il C.D. provvede a redigere e rendere disponibile per la consultazione, nei tempi necessari a convocare l'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:

la relazione sulle attività svolte; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso.

Detti documenti sono ufficialmente presentati dal C.D. per l'approvazione all'Assemblea ordinaria.

Art. 24. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 25. Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 26. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di recesso, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 27. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 28. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.